



Direzione Pianificazione  
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data 6.12.06

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-5206 in data 5/2/07  
relativa all'approvazione della Variante strutturale al P.R.G. vigente predisposta dal  
Comune di Lusigliè con successive deliberazioni consiliari n. 21 del 18.12.2000, n.  
22 del 28.08.2001 e n. 3 del 17.1.2006.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15  
della L.R. 5.12.1977 n°56 e s.m.i.

#### Cartografia

Tavole n. 15/1v (scala 1:5000) e n. 15/2v (scala 1:2000)

- Eliminare, dall'ambito costituente la zona produttiva IN, le aree destinate ad impianti produttivi di nuovo impianto IN.1 ed IN.2.

Tavola n. 17.v Zone di insediamento commerciale

- La tavola n. 17.v "Zone di insediamento commerciale", in scala 1:2.000" si intende eliminata.

#### Norme Tecniche di Attuazione

Art. 27 Aree a capacità insediativa esaurita

- inserire al 7° comma del punto 1), dopo le parole "..recuperati a destinazione residenziale", la seguente precisazione: "...a condizione che tali strutture presentino caratteristiche strutturali non precarie e adeguate al riuso previsto nonché conformazione tipologica coerente con l'intorno edificato, ..";

Art. 29 Aree residenziali di tipo rurale

- inserire al 9° comma dopo le parole "..recuperati a destinazione residenziale", la seguente precisazione: "...a condizione che tali strutture presentino caratteristiche strutturali non precarie e adeguate al riuso previsto..";

**Art. 30** Aree di nuovo impianto

- inserire quale 5° comma la seguente prescrizione “In sede di attuazione degli interventi previsti con S.U.E. o con intervento diretto convenzionato è richiesta la dismissione o l’assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizi indicate cartograficamente e, qualora non specificamente individuate, è comunque richiesta la dismissione in loco delle aree per parcheggio e verde di arredo; le rimanenti quote potranno eventualmente essere monetizzate”.

**Art. 32** Aree attrezzate di nuovo impianto

- inserire al 1° comma dopo le parole “..strumento urbanistico esecutivo..” la specificazione “..unitario..” ed aggiungere al termine la precisazione “..riferito ad ogni singola area (IN.3v, IN.4v, IN.5v).”;
- sostituire il testo della norma riportata al 2° comma “Per le zone INV ..omissis.. a nord dell’insediamento” con la seguente “Per le zone IN.v si dovrà predisporre, a cura dell’Amministrazione comunale, un progetto di massima delle opere infrastrutturali, per l’intero ambito costituito dalle aree IN.3v, IN.4v, IN.5v. A tale strumento di massima si dovrà fare riferimento in sede di predisposizione dei S.U.E. relativi ad ogni singola area. L’attuazione dell’ambito dovrà essere progressiva e correlata alla realizzazione delle opere infrastrutturali ed al sostanziale progressivo completamento della capacità edificatoria.”.

**Art. 34** Impianti produttivi esistenti confermati

- stralciare al 3° comma l’espressione “.. completamento limitati al ..” ed aggiungere al termine la seguente prescrizione “Gli interventi in queste zone dovranno realizzarsi previa rinuncia del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa e prevedere, a livello progettuale del singolo intervento, la definizione della quota compatibile con la piena di riferimento, nonché di un relativo franco di sicurezza. La piena di riferimento è quella associata a tempi di ritorno duecentennali (TR.200), desumibile dalla Direttiva piena di progetto, approvata unitamente al P.A.I.”.

**Art. 38** Aree destinate alla viabilità

- inserire quale 2° comma la seguente prescrizione “La realizzazione della viabilità di accesso alle aree di nuovo impianto, ancorché non compresa cartograficamente nel perimetro dello strumento esecutivo, dovrà essere definita in sede di convenzione attuativa ed il rilascio del titolo abilitativo è condizionato alla complessiva esecuzione delle infrastrutture viarie in progetto, funzionali alla progressiva attuazione dell’area oggetto di intervento.”.

**Art. 43.bis** Prescrizioni geologiche

- aggiungere al termine del 3° comma, dopo le parole “..norme specifiche di area del P.R.G.”, la seguente specificazione “..nonché di quelle della pianificazione di bacino (P.A.I./P.S.F.F.)”;
- introdurre quale 4° comma la seguente prescrizione “Per le aree afferenti il reticolo idraulico fasciato, nella fattispecie in riferimento alle fasce fluviali vigenti relative al torrente Orco, approvate ex Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) con DPCM



24.7.98, si applicano le norme del P.S.F.F. stesso, quelle del Titolo Secondo del P.A.I. nonché quelle dello strumento urbanistico qualora più restrittive. Nell'ipotesi che le norme del P.S.F.F. e del P.A.I. risultassero tra loro incompatibili prevalgono queste ultime, in accordo con quanto riportato all'art. 1, comma 5 del P.A.I. stesso.

Per quanto attiene le aree perimetrate come fasce fluviali e quelle soggette ad esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio, considerati i livelli di pericolosità ed il rischio idrogeologico connesso (legato alla presenza di infrastrutture ed edifici), si precisa che le stesse devono far parte del Piano Comunale di protezione Civile.

In merito agli interventi edilizi realizzabili sugli edifici compresi in aree di dissesto si precisa che, in applicazione dei disposti di cui all'art.18 comma 7 delle N.di A. del P.A.I., i soggetti attuatori dei singoli interventi in progetto dovranno sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.”;

- aggiungere al termine, quale ultimo comma, la seguente precisazione “In merito all'individuazione delle fasce fluviali riportate negli elaborati di piano si precisa che, in relazione alla presenza di eventuali possibili difformità nella rappresentazione delle stesse, tali perimetrazioni assumono carattere indicativo risultando prevalenti quelle approvate dal P.S.F.F. di cui al D.P.C.M. 24.7.1998”.

### Tabelle di zona

#### **Tabella afferente l'area RN.1v**

- sostituire alla voce “Prescrizioni specifiche” l'espressione “..o SUE per i restanti terreni estesi ad abitati significativi” con la disposizione “.. o SUE esteso a tutta la restante porzione d'area”.

#### **Tabella area RN.6**

- eliminare la scheda afferente l'area di espansione RN.6 non costituente previsione del PRGC vigente.

#### **Tabella afferente l'area RN.7v**

- sostituire alla voce “Prescrizioni specifiche” la frase “Permesso di costruire con SUE esteso ad ambiti significativi” con la prescrizione “Attuazione con S.U.E. esteso all'intera area.”.

#### **Tabelle afferenti le aree IC.3v e IC.4v**

- stralciare alla voce “Prescrizioni specifiche” l'espressione “.. completamente limitati al ..” riportate al 1° capoverso ed aggiungere al termine la seguente prescrizione “Gli interventi in queste zone dovranno realizzarsi previa rinuncia del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa e prevedere, a livello progettuale del singolo intervento, la definizione della quota compatibile con la piena di riferimento, nonché di un relativo franco di sicurezza. La piena di riferimento è



quella associata a tempi di ritorno duecentennali (TR.200), desumibile dalla Direttiva piena di progetto, approvata unitamente al P.A.I.”.

#### **Tabelle aree IN.1 e IN.2**

- eliminare le schede normative in relazione allo stralcio operato delle previsioni stesse.

#### **Tabella afferente l'area IN.3**

- sostituire alla voce “Prescrizioni specifiche” la disposizione “Obbligo di SUE ..omissis.. come evidenziato in PRGC” con la seguente: “Obbligo di S.U.E. armonizzato con IN.4v e IN.5v che garantisca la realizzazione delle opere infrastrutturali in coerenza con il progetto di massima di cui all’art.32 delle N.T.A.. In sede esecutiva dovranno inoltre essere adottate idonee soluzioni per il posizionamento dei fabbricati e per la sistemazione del verde a corona dell’intervento in progetto con alberi di adeguata essenza e proporzione (di pronto effetto), al fine di realizzare un congruo mascheramento degli impianti produttivi rispetto al contesto agricolo circostante ed ai prospicienti insediamenti residenziali, in coerenza anche con quanto definito all’art. 26 della L.U.R.”;
- aggiungere alla voce “Destinazione d’uso art.3”, in corrispondenza rispettivamente delle destinazioni “CM” e “CP” della specificazione “..strettamente connesse con le attività produttive insediate.”.

#### **Tabella afferente l'area IN.4v**

- sostituire alla voce “Prescrizioni specifiche” la disposizione “Obbligo di SUE ..omissis.. come evidenziato in PRGC” con la seguente: “Obbligo di S.U.E. armonizzato con IN.3v e IN.5v che garantisca la realizzazione delle opere infrastrutturali in coerenza con il progetto di massima di cui all’art. 32 delle N.T.A.. In sede esecutiva dovranno inoltre essere adottate idonee soluzioni per il posizionamento dei fabbricati e per la sistemazione del verde a corona dell’intervento in progetto con alberi di adeguata essenza e proporzione (di pronto effetto), al fine di realizzare un congruo mascheramento degli impianti produttivi rispetto al contesto agricolo circostante ed ai prospicienti insediamenti residenziali, in coerenza anche con quanto definito all’art. 26 della L.U.R.”;
- aggiungere alla voce “Prescrizioni specifiche”, la seguente prescrizione “L’attuazione degli interventi è subordinata, in ogni caso, all’avvenuta approvazione di specifica variante di adeguamento alla L.R. n. 28/99 ed agli obiettivi e criteri di programmazione commerciale stabiliti dalla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e risultare coerenti con le tipologie commerciali da essa stabilite”;
- eliminare alla voce “Destinazione d’uso art. 3” le destinazioni “PA-Attività produttive artigianali” e “PI-Attività produttive”.



#### **Tabella afferente l'area IN.5**

- sostituire alla voce "Prescrizioni specifiche" la disposizione "Obbligo di SUE ..omissis.. come evidenziato in PRGC" con la seguente: "Obbligo di S.U.E. armonizzato con IN.3v e IN.4v che garantisca la realizzazione delle opere infrastrutturali in coerenza con il progetto di massima di cui all'art.32 delle N.T.A.. In sede esecutiva dovranno inoltre essere adottate idonee soluzioni per il posizionamento dei fabbricati e per la sistemazione del verde a corona dell'intervento in progetto con alberi di adeguata essenza e proporzione (di pronto effetto), al fine di realizzare un congruo mascheramento degli impianti produttivi rispetto al contesto agricolo circostante ed ai prospicienti insediamenti residenziali, in coerenza anche con quanto definito all'art. 26 della L.U.R.";
- aggiungere alla voce "Destinazione d'uso art. 3", in corrispondenza rispettivamente delle destinazioni "CM" e "CI" della specificazione "..strettamente connesse con le attività produttive insediate."

#### **Elaborato di sintesi geologica (elab. n. 8)**

- Al capitolo 3 della 'Relazione di sintesi' sostituire la frase "Si propone ..omissis.. dell'area industriale", riportata al paragrafo "3.4 Aree in classe IIb - cronoprogrammi" con la seguente disposizione che recita "Tenuto conto della situazione di pericolosità presente, si propone quindi alla competente Autorità di Bacino del fiume Po, l'esecuzione di un argine da realizzarsi lungo il perimetro esterno dell'area industriale a tutela degli insediamenti esistenti."
- al capitolo 7 'La carta di sintesi-Aspetti normativi' della "Relazione geologica" si introduca quale 3° comma la seguente norma "Relativamente alle aree afferenti il reticolo idraulico non fasciato, per le quali sono state individuate delle aree legate a dissesti di carattere fluviale/torrentizio a pericolosità molto elevata (Ee), elevata (Eb) e media o moderata (Em), si applicano le norme del Titolo Primo del P.A.I. ed in particolare gli artt. 9 e 18, salvo norme più restrittive previste dallo strumento urbanistico.  
Per le aree afferenti il reticolo idraulico fasciato, nella fattispecie in riferimento alle fasce fluviali vigenti relative al torrente Orco, approvate ex Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) con DPCM 24.7.98, si applicano le norme del P.S.F.F. stesso, quelle del Titolo Secondo del P.A.I. nonché quelle dello strumento urbanistico qualora più restrittive. Nell'ipotesi che le norme del P.S.F.F. e del P.A.I. risultassero tra loro incompatibili prevalgono queste ultime, in accordo con quanto riportato all'art. 1, comma 5 del P.A.I. stesso."

Il Responsabile del Settore  
Territoriale - Provincia di Torino  
arch. Arturo BRACCO

Il Direttore  
arch. Franco FERRERO